

## **RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA**

**della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale  
nella seduta n. 108 del 19 aprile 2023**

**Modifica alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della  
normativa regionale in materia di edilizia)**

### **Art. 1**

*(Modifica all'articolo 15 della l.r. 17/2015)*

L'articolo 1 prevede che nei centri storici dei comuni marchigiani è consentito, con riferimento ai locali con destinazione produttiva, commerciale e artigianale da almeno settanta anni, mantenere le altezze interne già esistenti, anche se derogatorie rispetto ai limiti di altezza previsti dalla normativa statale vigente in materia e dal regolamento edilizio comunale, a condizione che si adottino misure progettuali non contrastanti con il livello di sicurezza ed igienico-sanitario previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

**Invarianza:** la disposizione è di natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria della legge.